

Editoriale

In più occasioni *Quaderni* si è occupato della vita consacrata. Questo fascicolo è dedicato, nella sua parte monografica, ad un ambito determinato del governo degli istituti religiosi, precisamente quello che riguarda la gestione dei beni temporali.

Gli istituti religiosi, in quanto persone giuridiche pubbliche nella Chiesa, sono sottomessi a quanto il Codice prevede nel Libro V sui beni temporali nella Chiesa. Tuttavia il Legislatore ha riservato ad essi alcune norme distinte. Una scelta che non è priva di significato, dal momento che la finalità dei beni temporali negli istituti religiosi non si esaurisce nella definizione generale dei beni ecclesiastici. Essa tiene conto della loro natura carismatica e della missione propria dei membri, chiamati a manifestare in modo peculiare la santità della Chiesa.

Questa connotazione ha la sua influenza anche negli aspetti patrimoniali. Il Codice, del resto, vi fa esplicito riferimento in vari canoni che sollecitano, a riguardo della gestione dei beni, una testimonianza della loro missione. Anche l'importanza, per gli istituti religiosi, di elaborare un diritto proprio su questa materia, nasce dalla preoccupazione di tutelare e far irradiare coerentemente il loro progetto evangelico.

Il primo contributo (*Perlasca*) espone il significato della capacità patrimoniale degli istituti religiosi. Ne sviluppa, con attenzione, i vari aspetti, rilevando la peculiarità di tale capacità rispetto alle altre persone giuridiche nella Chiesa. L'Autore analizza anche l'esclusione o la limitazione di tale capacità in quegli istituti dove ciò è richiesto dalla loro identità carismatica.

Un secondo contributo (*Recchi*) presenta la figura dell'economista negli istituti religiosi, tenendo presente quanto il Libro V richiede in generale per quest'incarico e quanto, più in particolare, è previsto dal diritto sulla vita religiosa. Sono delineate le direttive essenziali del Legislatore sulla nomina e le competenze dell'economista, sul suo rapporto con i superiori, con il consiglio economico e altri amministratori. Emerge anche la natura propria di tale ufficio negli istituti, che non si esaurisce in una funzione puramente tecnico-professionale, ma implica una vera dimensione religiosa e apostolica.

Un ulteriore contributo (*Perlasca*), infine, è sviluppato sotto forma del consueto commento ad un canone (can. 638 § 4), a riguardo delle alienazioni nei monasteri *sui iuris* e negli istituti religiosi di diritto diocesano. L'Autore sviluppa ampiamente il significato, il valore, e l'oggetto della norma e le difficoltà che può eventualmente suscitare. Affronta anche quanto il can. 638 § 4 omette, ossia il silenzio del predetto

canone in riferimento agli istituti religiosi di diritto pontificio: a tal riguardo è riportata in appendice e puntualmente commentata la lettera della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica del 21 dicembre 2004, che propone delle direttive in argomento.

Trova quindi posto l'aggiornamento sui documenti recenti della Sede Apostolica, pubblicati o promulgati nell'anno 2008 (*Brugnotto*).

L'ultima parte del fascicolo riporta la cronaca e contiene i testi delle relazioni del IV anno del *Corso residenziale di diritto canonico applicato* che la Redazione di *Quaderni* ha promosso e che si è tenuto a fine estate dello scorso anno a Perugia.